CGIL VENETO unca

INDENNITÀ COVID19

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 13 luglio 2020
Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020 "Decreto Agosto"

	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE BENEFICIARI	INDENNITÀ E MODALITÀ RICHIESTA
1	**Art. 9 DL 104/2020 comma 1**	**Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali** che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro in essere, né di trattamento Naspi.	Indennità onnicomprensiva di **1.000 €**. Coloro che hanno già beneficiato delle indennità di marzo, aprile e maggio, non dovranno presentare una nuova domanda.
2	**Art. 9 DL 104/2020 comma 1**	**Lavoratori in somministrazione impiegati nel settore del turismo e degli stabilimenti termali** che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro in essere, né di trattamento Naspi.	Indennità onnicomprensiva di **1.000 €**. Coloro che hanno già beneficiato delle indennità di marzo, aprile e maggio, non dovranno presentare una nuova domanda.
3	**Art. 9 DL 104/2020 comma 2**	a) **Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente nel periodo dal 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiamo svolto nello stesso periodo almeno 30 giornate di lavoro b) **Lavoratori intermittenti** (con o senza indennità di disponibilità) con almeno 30 giornate lavorative nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020 c) **Lavoratori autonomi occasionali privi di Partita Iva**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con contratto occasionale dal 1 gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 iscritti alla Gestione Separata con almeno un mese di contribuzione versata d) **Incaricati alle vendite a domicilio** con un reddito annuo 2019 superiore a 5.000 € titolari di Partiva Iva e iscritti alla Gestione Separata Non titolari di pensione e non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad esclusione dei contratti di lavoro intermittenti.	Indennità onnicomprensiva di **1.000 €**. Coloro che hanno già beneficiato delle indennità di marzo, aprile e maggio, non dovranno presentare una nuova domanda.
4	**Art. 9 DL 104/2020 comma 4**	**Lavoratori dello spettacolo** già individuati nel DL 18/2020 e ai lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 €, non pensionati e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.	Indennità onnicomprensiva di **1.000 €**. Coloro che hanno già beneficiato delle indennità di marzo, aprile e maggio, non dovranno presentare una nuova domanda.
5	**Decreto Interministeriale n. 12 del 13/07/2020** **Art. 9 DL 104/2020 comma 5**	**Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente i seguenti requisiti: a) titolarità nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva sia pari ad almeno 30 giornate; b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, la cui durata complessiva sia pari ad almeno 30 giornate; c) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente.	Indennità di **600 € per i mesi di marzo aprile maggio** **+** Indennità onnicomprensiva di **1.000 €** Previa presentazione della domanda all'Inps.
6	**Art. 10 DL 104/2020 comma 1**	**Lavoratori marittimi** che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di lavoro dipendente, né di Naspi né di indennità di malattia, né di pensione.	Indennità di **600 € per i mesi di giugno e luglio** previa presentazione della domanda all'Inps.

Versione 31 agosto 2020